

Martedì 8 marzo 2011

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Elmar Brok

P7_TA(2011)0075

Decisione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok (2010/2283(IMM))

(2012/C 199 E/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Elmar Brok, trasmessa dalle autorità tedesche in data 28 settembre 2010 e comunicata in seduta plenaria il 22 novembre 2010,
- avendo ascoltato Elmar Brok, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del suo regolamento,
- visti gli articoli 8 e 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, dell'8 aprile 1965, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
- viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 46 della Legge fondamentale tedesca (Grundgesetz)
- visto il Testo unico delle leggi tributarie tedesche (Abgabenordnung), in particolare l'articolo 370,
- visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione giuridica (A7-0047/2011),

A. considerando che i fatti descritti nella motivazione costituiscono un chiaro caso di *fumus persecutionis*,

⁽¹⁾ Causa 101/63, Wagner contro Fohrmann e Krier [1964] Racc. 195 e causa 149/85, Wybot contro Faure, [1986] Racc. 2391.

Martedì 8 marzo 2011

- B. considerando che sono state mosse accuse penali nei confronti di un politico ben noto relativamente a un importo e in circostanze che, nel caso di un normale cittadino, avrebbero dato luogo semplicemente a una procedura amministrativa,
 - C. considerando inoltre che il pubblico ministero non ha cercato soltanto di impedire, con motivazioni pretestuose e altamente offensive, senza alcuna ragione valida, che l'on. Brok fosse informato dell'imputazione a suo carico, ma ha anche fatto in modo che al caso fosse data grande pubblicità nei media, arrecando così un danno estremamente grave al deputato in questione,
 - D. considerando pertanto che si tratta di un chiaro caso di *fumus persecutionis*, in quanto è evidente che il procedimento è stato avviato unicamente al fine di ledere la reputazione del deputato in questione,
 - E. considerando che sarebbe dunque assolutamente fuori luogo revocare l'immunità del deputato,
 - 1. decide di non revocare l'immunità di Elmar Brok;
 - 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente all'autorità competente della Repubblica federale di Germania.
-